



## PROGETTO “RECIPROCA SOLIDARIETA’ E LAVORO ACCESSORIO” – 2012

### 1 - Informativa per la manifestazione di disponibilità del prestatore a partecipare al progetto

La Città di Torino, con il contributo di Compagnia di San Paolo, promuove un progetto rivolto ai cittadini colpiti dalla crisi occupazionale coinvolgendoli in **prestazioni di attività a fini solidali, a carattere occasionale e accessorio, da svolgere presso organismi senza fini di lucro.**

Tali prestazioni verranno retribuite attraverso buoni lavoro (voucher per il lavoro accessorio), ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.

#### Attività previste

Attività indicate ai punti b) e d) del comma 1, art. 70 del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i.:

- lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà.

#### Caratteristiche

Il progetto prevede che il prestatore possa svolgere attività occasionali e accessorie retribuite attraverso buoni lavoro (voucher) per un valore massimo di 3.000 Euro netti nell'anno solare (1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012).

Il voucher ha un valore nominale pari a 10 euro, fissato dal Decreto del Ministro del Lavoro del 12 marzo 2008, comprensivo di:

- a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell'INPS pari al 13%;
- b) un'assicurazione INAIL pari al 7%;
- c) un compenso pari al 5% a favore del concessionario (che è l'INPS) per la gestione del servizio.

Il valore netto del voucher è pari a 7,50 euro.

Il valore nominale del voucher non è in alcun modo riferibile a una prestazione oraria, in quanto il compenso deriva esclusivamente dall'intesa tra il committente e il prestatore; tuttavia, per le finalità del progetto, si conviene con i possibili committenti che il corrispettivo di un'ora di prestazione non sia inferiore ad un voucher del valore nominale di 10 euro. Stante la finalità del progetto, si conviene con i committenti che l'importo di **3.000** euro netti complessivi per prestatore debba corrispondere ad un minimo di 200 e ad un massimo di 400 ore di prestazione effettuata.

#### Attenzione:

- I voucher garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la regolare copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, ma non danno diritto alla copertura per maternità, malattia, assegni familiari, ecc.
- Per ciò che concerne la copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la retribuzione da prendere quale parametro di riferimento è pari al minimale di rendita previsto annualmente dall'INAIL.
- I compensi derivanti da tali prestazioni sono esenti da imposizione fiscale: ne consegue che tali redditi sono esenti da IRPEF e non vanno dichiarati nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (ISE e ISEE).
- I percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio a condizione che siano comunque compatibili con quanto stabilito dall'art. 19, comma 10, del D.L. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 del 28 gennaio 2009, il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale.
- I soggetti percettori di trattamento integrativo, anche in deroga, potranno prestare attività occasionale e accessoria cumulando le somme riscosse con il sistema dei “voucher” con il trattamento integrativo.



CITTA' DI TORINO

- L'INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Si tratta di un puro storno contabile riferito al rapporto tra le due gestioni INPS che non comporta alcuna penalizzazione in merito alla contribuzione figurativa.
- Tali compensi non rilevano ai fini della permanenza nello "status" di disoccupato: non concorrono al calcolo per determinare l'indennità di disoccupazione, né incidono sulla eventuale posizione negli elenchi, gestiti presso i Centri per l'Impiego, di coloro che sono alla ricerca di un'occupazione.
- Il voucher non è uno strumento idoneo al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
- Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti dal committente, presentandoli all'incasso presso qualsiasi ufficio postale, dopo averli convalidati con la propria firma e esibendo un valido documento di riconoscimento.

## Chi può partecipare

Cittadini italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno, maggiorenni, residenti nel Comune di Torino, attualmente in situazione di disagio economico dipendente dalla crisi occupazionale, rientranti in una fascia di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25.000 euro, documentabile attraverso una dichiarazione ISEE in corso di validità, che siano:

- disoccupati, iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l'Impiego in data non anteriore al 01/09/2008, che hanno esaurito il diritto a percepire prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edile);
- disoccupati, iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l'Impiego in data non anteriore al 01/09/2008, che non hanno i requisiti (es. co.co.pro.) per l'accesso alla disoccupazione ordinaria;
- giovani, con meno di 29 anni di età, inoccupati alla ricerca della prima occupazione, iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l'Impiego;
- giovani, con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università degli studi e non occupati;
- percettori di prestazioni di integrazione salariale;
- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (*disoccupazione ordinaria, indennità di mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edile*);
- disoccupati, a seguito di licenziamento, che percepiscono indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale conseguente a un "contratto di solidarietà" (*le prestazioni occasionali e accessorie non possono essere effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il quale si svolge il rapporto a tempo parziale*).

I prestatori non potranno essere soci a qualsiasi titolo del soggetto committente.

Per quel che concerne l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella disciplina del lavoro accessorio trovano piena applicazione sia il D.Lgs. 81/2008 che le altre disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute.

La sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità non presuppone il diritto all'inserimento in un'attività di lavoro accessorio. La scelta dei prestatori è esclusiva facoltà dei committenti.

La Città di Torino si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., decade dai benefici eventualmente conseguiti.